

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: L 82/06 articolo 9 - Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Camp. 2015/2016. Integrazione al decreto CSI n. 830/15.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di integrare e sostituire il secondo punto del dispositivo del decreto CSI n. 830 del 18/09/2015, come segue:
“di autorizzare per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (cuvée) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOC “San Ginesio” e vini spumanti di qualità a DOC “Terre di Offida”, a condizione che:
 - *nessun componente della partita (cuvée) sia stato già arricchito;*
 - *mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;*
 - *l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;*
 - *l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;*
 - *l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione”;*
- di confermare le altre disposizioni del decreto CSI n. 830 del 18/09/2015;
- di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@mpaaf.gov.it, pec: pocoi8@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.



Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 606 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata sul S.O. n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";
- decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- D.G.R. Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

In applicazione della normativa comunitaria e nazionale citata nel presente atto, con decreto CSI n. 830 del 18/09/2015 è stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) per un massimo di 1,5%vol. delle uve fresche, dei



mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), come segue:
 - Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" (tutte le tipologie consentite);
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), come segue:
 - vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite) e "Falerio" (tutte le tipologie consentite);
 - vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG): "Offida" (tutte le tipologie consentite).

Con il suddetto decreto CSI 830/2015 inoltre è stato autorizzato per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento di massimo 1,5%vol. della partita (cuvée) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, e vini spumanti di qualità a DOP, secondo le condizioni riportate nel medesimo provvedimento.

Infine con il suddetto atto è stata autorizzata la deroga al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale stabilito al punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al citato regolamento UE n. 1308/2013 per i vini DOC "Falerio" (tutte le tipologie consentite), DOC "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), DOC "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), DOC "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite) e DOCG "Offida" (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di arricchimento autorizzate nel limite massimo del 1,5%vol. per la campagna 2015/2016.

Unicamente al fine di assicurare l'univoca interpretazione e applicazione del decreto CSI n. 830/2015 sul territorio regionale, si ritiene opportuno integrare il secondo punto del dispositivo del succitato provvedimento elencando dettagliatamente i vini a DOP, aventi tipologie spumante, che possono essere autorizzati all'arricchimento, in coerenza con i vini a DOP autorizzati all'arricchimento per la campagna 2015/2016. Si tratta in particolare dei vini spumante a DOP "San Ginesio" e del vino spumante di qualità a DOP "Terre di Offida", secondo le definizioni approvate con regolamento (CE) n. 606/2009.

Si propone pertanto di integrare e sostituire il secondo punto del dispositivo del decreto CSI n. 830 del 18/09/2015 con la seguente formulazione:

- *"di autorizzare per la campagna 2015/2016 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (cuvée) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOC "San Ginesio" e vini spumanti di qualità a DOC "Terre di Offida", a condizione che:*
 - *nessun componente della partita (cuvée) sia stato già arricchito;*
 - *mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;*
 - *l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;*
 - *l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;*
 - *l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione."*

Restano confermate le altre disposizioni del decreto CSI n. 830 del 18/09/2015.



Copia del presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea –PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@mpaaf.gov.it, pec: pocoi8@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, l'adozione di un decreto avente per oggetto: *“Legge n. 82/2006 articolo 9 - Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Campagna 2015/2016. Integrazione al decreto CSI n. 830/15.”*.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti

